

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'

"Ebe Vintani Grezaz" A.P.S. – Chivasso

Statuto dell'Associazione

Approvato nel corso dell'Assemblea dei Soci tenuta il 25 maggio 2019 nel Teatrino Civico di Chivasso.

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituito ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione di Promozione Sociale "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA "Ebe Vintani Glesaz". APS" siglabile "UNI3 APS", con sede legale nel Comune di Chivasso e di seguito indicato come APS.
2. L'APS utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'APS persegue le seguenti specifiche finalità:
 - educare, formare, informare, fare prevenzione, promuovere la ricerca, aprirsi al sociale, operare un confronto e una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale;
 - contribuire alla formazione culturale e sociale mediante l'attivazione di corsi, laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività predisponendo ed attuando iniziative concrete.
 - promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo permanente e ricorrente, per il confronto fra le culture generazionali diverse

Art. 3

Partecipazioni

L'Associazione può deliberare di aderire ad Enti ed Associazioni per rappresentanza o per adesione a specifici progetti.

Art. 4

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale: corsi di cultura generale e specifica, Laboratori, Visite culturali, Stagioni culturali, Progetti di interscambi culturali
2. L'APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;

3. Le attività di cui al/ai comma/comma precedente/i sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice;
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
7. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;
8. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 5

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità;
2. L'APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da erogazioni per fini istituzionali, contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
3. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
6. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6

Soci

1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'APS tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per

- la loro attuazione;
2. l'adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 7

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa;
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci;
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile;
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS;
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 8

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
3. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
 - al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 9

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine stabilito annualmente dal Direttivo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 10

Organi dell'APS

Sono organi dell'APS:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Art. 11

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con venti giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
6. Nel caso in cui l'APS abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
8. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

Art. 12

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro

120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca i soggetti incaricati della revisione legale dei conti
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 4, comma 4 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 comma 2 del presente Statuto

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 13

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 11;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la maggioranza, in proprio o per delega, prevista per l'Assemblea ordinaria.
4. Quando le modifiche allo Statuto non riguardino semplici adempimenti a nuove disposizioni legislative, l'Assemblea viene tenuta alla presenza di un notaio.

Art. 14

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di sette sino a un massimo di trentuno consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili;
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'elidendo Consiglio direttivo;
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Tesoriere e il Segretario e uno o più Direttori dei corsi;
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
5. Il Segretario cura, in stretto contatto con il Presidente, la tenuta e l'archiviazione di tutta la documentazione di gestione dell'Associazione, la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, la redazione

- della documentazione istruttoria nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche e private individuate per finanziare o sostenere le attività dell'Associazione;
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
 7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
 8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
 9. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 comma 2 del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - delibera l'adesione ad Enti od Associazioni per rappresentanza o per adesione a specifici progetti.
 10. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
 11. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni sessanta giorni, salvo il periodo delle ferie e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno metà dei componenti;
 12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;
 13. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;
 14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il parere espresso dal Presidente.

Art. 15 Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;
2. Può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente;
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 16

Direzione dei Corsi

La Direzione dei Corsi è nominata dal Consiglio Direttivo ed è il responsabile culturale della Sede ed in particolare:

- Organizza la programmazione dei corsi e laboratori dell'Anno Accademico,
- Organizza ogni altra attività didattica e culturale decisa dal Consiglio Direttivo, avvalendosi della collaborazione di Coordinatori e dei Docenti.
- presiede allo svolgimento di Corsi e Laboratori
- contatta i Docenti e i Relatori concordando i temi e le modalità degli interventi

Art. 17

I Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; ha il compito di verificare e controllare il rendiconto consuntivo e la relativa documentazione, ivi compreso un inventario dei beni, redigendo la relazione che deve accompagnare il documento contabile.

Art. 18 - Sezioni

La Sede può proporre la costituzione di Sezioni, previa deliberazione del Direttivo. I rapporti organizzativi, gestionali, contabili e didattici tra le Sezioni e le Sedi di appartenenza saranno disciplinati con apposito regolamento. In particolare il regolamento dovrà prevedere un Consiglio Direttivo della Sezione formato da:

- a) Coordinatore culturale (responsabile della Sezione);
- b) Segretario;
- c) Tesoriere;
- d) Direttore dei Corsi;

Art. 19

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

REGISTRATO A CHIVASSO IL 18 Giugno 2019
N. 943 SERIE 3 AM per. 1
Verifica Euro esente
CON MOD. 1



Per il Direttore Provinciale
Emanuele Diene
Il Funziionario delegato (*)
Emanuele De Biasio
(*) Firma in delega del Direttore Provinciale
Emanuele Diene



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

Sede "Ebe Vintani Glezaz"

CHIVASSO (To)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI ALLA ASSOCIAZIONE "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI CHIVASSO" DEL 25 MAGGIO 2019.

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di Maggio, nel Teatrino Civico di Chivasso, sito in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa (Palazzo Comunale), alle ore 15,30 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, si è riunita l'Assemblea straordinaria degli iscritti all'Associazione Università della Terza Età di Chivasso, regolarmente convocata con lettera ai soci. L'Assemblea è ritenuta valida ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro R.0000020 del 27-12-2018.

All'ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio consuntivo 2018
- Approvazione del Bilancio Preventivo 2019
- Approvazione delle quote sociali per l'anno accademico 2019-2020
- Approvazione modifiche allo Statuto in attuazione del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017)

O m i s s i s

5. **Approvazione modifiche allo Statuto:** il Presidente espone i motivi per i quali si rendono necessarie alcune modifiche allo Statuto dell'Associazione in considerazione di quanto disposto dal nuovo Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017). Dà lettura degli articoli del nuovo Statuto e pone in approvazione le modifiche proposte. L'Assemblea approva all'unanimità. L'Assemblea dà altresì mandato al Presidente di apportare allo Statuto stesso tutte le ulteriori modifiche venissero richieste dagli Organi superiori finalizzate all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (all. 4).

Alle ore 17, non essendovi altro da discutere, l'Assemblea è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chivasso, 25 maggio 2019

IL SEGRETARIO

(Renza Careggio)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Busso)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE (Il Presidente Giuseppe Busso)



Piazza del Foro Boario, 9 - 10034 CHIVASSO (To) - C.F. 91014500010 - P.Iva 10566040019

Tel 340-8115418 / 011-9172495 / 011-9101334

www.unitrechivasso.it - E-mail giuseppe.busso@libero.it